



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANIA

DECRETO

Misure organizzative per l'attività della Commissione nel periodo di emergenza epidemiologica 16.04.2020-30.06.2020

Il Presidente della Commissione

Visto il DL n.18/2020 art.83 che impone ai Capi degli Uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il locale Presidente del Consiglio dell'Ordine, di adottare misure organizzative nell'espletamento dell'attività di competenza nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia e dal Presidente del Consiglio dei ministri, volte a contenere il contagio da Covid-19 e a tutela sia del personale operante, che dell'utenza;
ritenuto che le indicazioni contenute nel citato DL 18/2020, valide per i tribunali civili, sono estese dal comma 11 alle Commissioni tributarie in quanto applicabili;

rilevato che la logistica dell'Ufficio della CTP di Catania, sito al secondo piano di un palazzo storico in centro città e costituito esclusivamente da un corridoio, ove si affacciano le tre aule di udienza e gli uffici di segreteria per gli affari generali e per le 15 sezioni giudicanti operative, non garantisce la compresenza di pubblico, parti, personale amministrativo e giudici (n.80 giudici complessivi) in condizioni di sicurezza per evitare il rischio di contagio;

ritenuto, pertanto, che occorre limitare l'accesso all'Ufficio, l'attività amministrativa e giudiziaria, garantendo comunque la continuità del servizio di giustizia reso della Commissione compatibilmente con le prevalenti ragioni di prevenzione epidemiologica;

rilevato, altresì, che allo stato, non sono pervenute indicazioni specifiche del MEF, la mancanza di strumentazione idonea messa a disposizione, non è

percorribile l'utilizzazione obbligatoria della videoconferenza per la celebrazione delle udienze;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

vista, quanto al personale amministrativo, la disposizione del del Direttore Generale delle Finanze del 25.03.2020, che dispone, tra l'altro, di garantire, nella turnazione dei dipendenti, la continuità dell'attività giurisdizionale;

d'intesa con il Direttore amministrativo dell'Ufficio;

DISPONE

A decorrere dal 16.04.2020 e fino al 30.06.2020

Utenza

- 1) L'accesso al pubblico generico è vietato. Per parti processuali, difensori tecnici, rappresentanti delle Agenzie fiscali, degli enti impositori locali e della riscossione è consentito per adempimenti indifferibili, con modalità e tempi contingentati, previa indicazione del ricorso o dei ricorsi d'interesse già depositati o da depositare. Lo stesso vale per documenti e memorie da depositare. Gli orari di accesso ai locali della Commissione, non inferiori ad un'ora, saranno indicati in apposito avviso pubblico affisso all'entrata dell'Ufficio a firma del Direttore. Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, occorrerà contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di Segreteria per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.
- 2) Nelle stanze delle segreterie si accederà da parte degli utenti autorizzati uno per volta. Chi è in attesa sosterrà in luogo libero da altre persone e, in ogni caso, distante almeno 1 metro.
- 3) E' vietato fermarsi con altri utenti.
- 4) Una volta espletato l'incombente, l'utente lascerà speditamente l'Ufficio.

- 5) Sull'ascensore non è consentito accedere in più di due persone. Per evitare file, si usino le scale.

Personale amministrativo

- 6) La presenza in Ufficio e l'attività del personale amministrativo sarà contingentata dal Direttore con proprie disposizioni di servizio, in modo da garantire la sicurezza dei dipendenti e la continuità dell'attività giudiziaria della Commissione, pur con le riduzioni di cui ai capi specifici che seguono.

Attività giudiziaria.

- 7) I giorni di udienza mensili saranno due, preferibilmente il primo e il terzo in calendario. In ciascun giorno, si terranno due udienze con collegi diversamente composti almeno in parte, così come consentito dalle vigenti risoluzioni del CPGT. I due collegi terranno udienza in orario diverso, comunque in successione, non appena si libera l'aula dal primo collegio. Per il mese di aprile il giorno corrisponderà ad uno tra quelli in calendario successivi al 15 aprile 2020, ma l'udienza sarà solo una e con un solo collegio.
- 8) I ricorsi fissati alle udienze sino al 15.04.2020, comprese le istanze cautelari, saranno dal Presidente di sezione rinviati, preferibilmente a vicina data fissa, anche in aggiunta al numero ordinario di ricorsi. Se non possibile, il rinvio sarà a nuovo ruolo. Lo stesso vale per ricorsi fissati in una eventuale seconda udienza dopo il 15 aprile.
- 9) Saranno celebrati solo processi a porte chiuse ai sensi dell'art.128 c.c. e cause con il rito della camera di consiglio, escluse, quindi, quelle per le quali parte ricorrente abbia chiesto la pubblica udienza o siano comunque "partecipate" ai sensi del vigente Contenzioso Tributario. Per le udienze non camerale già fissate e comunicate alle parti, il rinvio a data fissa successiva al 30 giugno 2020 sarà disposto dal Presidente della Sezione con proprio provvedimento, anche fuori udienza, da comunicare alle parti con indicazione della data di rinvio. Sarà data, comunque, precedenza alle cause di elevato valore.

- 10) E' consentita la celebrazione delle udienze da remoto con l'uso di una valida piattaforma WEB, ma solo nel caso in cui tutti i componenti di una sezione e il segretario si dichiarino capaci di utilizzarla. La responsabilità della scelta di tale mezzo e del buon esito dell'udienza ricade comunque sul Presidente di sezione.
- 11) Limitatamente ai ricorsi già fissati, è facoltà del ricorrente di rinunciare alla richiesta di pubblica udienza con comunicazione, inviata anche alla controparte, fatta pervenire nella segreteria della sezione competente almeno cinque giorni prima dell'udienza. In tal caso la causa sarà decisa all'udienza fissata, se compresa in quelle non soppresse, annotando in verbale la rinuncia. Analoga rinuncia, il ricorrente può formulare per i ricorsi ancora non fissati di valore elevato e per i quali ritiene urgente la decisione. In tal caso, il ricorso verrà fissato alla prima udienza utile e trattato in camera di consiglio.
- 12) I procedimenti cautelari già fissati o da fissare in taluna delle udienze verranno trattati, a condizione che nessuna delle parti compaia. Ove, con apposita richiesta comunicata tempestivamente via mail alla segreteria di Sezione competente o anche diversamente, la parte manifesti la volontà di avvalersi della discussione, la trattazione dell'istanza cautelare verrà rinviata alla prima udienza successiva al 30 giugno 2020. E' facoltà del richiedente la sospensione cautelare di segnalarne la particolare urgenza e di non voler rinunciare alla partecipazione alla camera di consiglio. In tale ipotesi, il fascicolo va rimesso al Presidente della Commissione, che l'assegnerà alla prima sezione e sarà trattato, in via eccezionale, in apposita udienza da fissare con collegamento da remoto con il difensore e il rappresentante della controparte. Per tale collegamento si utilizzerà una delle piattaforme Web attualmente disponibili.
- 13) Ogni sezione terrà udienza nella propria aula, ma con orari diversi dalle altre, in modo che contestualmente non siano presenti in Ufficio giudici di altre sezioni. Si ribadisce, pertanto, il contenuto della disposizione di servizio assunta con precedente decreto n. 77 del 05/03/2020 di questa Presidenza che scaglionava gli orari di udienza delle 15 sezioni operative.

- 14) I giudici accederanno alla propria segreteria per ritirare i fascicoli di cui sono relatori e depositare le sentenze uno per volta. Il ritardo nel deposito, se entro il 15 luglio 2020, sarà tollerato, salva diversa valutazione del CPGT e del Presidente della CTR Sicilia. Ove il segretario di sezione non sia di turno, il ritiro dei fascicoli da parte dei relatori potrà avvenire direttamente in udienza. Resta fermo il dovere del Presidente di sezione, collaborato dal segretario, di assegnare i fascicoli ai relatori individuati per RGR almeno una settimana prima dell'udienza con elenco sottoscritto con firma a stampa.
- 15) Per limitare la permanenza dei collegi in aula, le cause, eccetto quelle di immediata soluzione, saranno introitate tutte con riserva di decisione. In tal caso, i componenti dei singoli collegi si metteranno successivamente in contestuale contatto tra di loro da remoto per assumere la decisione. Se non ne sono capaci, si riuniranno di presenza.
- 16) L'accesso alle segreterie di sezione da parte dei giudici, compresi i PS, deve coincidere con la presenza in Ufficio del proprio segretario di sezione, ove si abbia necessità della sua collaborazione fisica. In ogni caso, i segretari di sezione, in regime di *lavoro agile* collaboreranno con il Presidente della propria sezione.
- 17) I giudici residenti, dimoranti e comunque provenienti da fuori della Sicilia, essendo tenuti a sottoporsi alle restrizioni dettate dalle Ordinanze contingibili e urgenti sin qui emesse dal Presidente della Regione, compreso l'isolamento sanitario temporaneo, sono esonerati dal partecipare alle udienze e la loro assenza, tempestivamente comunicata, sarà giustificata come dovuta a forza maggiore. L'assenza va comunicata con mail al proprio PS, per poi essere formalizzata con l'uso dell'apposito modulo non appena possibile.
- 18) Per i giudici residenti in comuni diversi da Catania, ed ove necessario anche per i residenti tenuti a giustificare i propri spostamenti, sarà rilasciato dal Direttore, a richiesta, apposita certificazione di servizio alla Commissione Tributaria di Catania con indicazione della sede dell'Ufficio.
- 19) I Presidenti di sezione, entro sette giorni dal presente Decreto, adotteranno apposito provvedimento con il quale indicheranno i giorni

delle udienze mensili da celebrare e la composizione dei collegi giudicanti, dandone notizia ai componenti della propria sezione. Il decreto del presidente di sezione, comprendente le udienze fissate e i collegi, sarà comunicato anche alla Presidenza della Commissione, per il controllo e il successivo inoltro al CPGT e al Presidente della CTR Sicilia.

- 20) Essendo prevedibili numerose sostituzioni nelle sezioni per giudici assenti, il presente decreto vale anche come **interpello** rivolto a tutti i giudici, compresi i PS e VPS, per la manifestazione di disponibilità alle stesse entro giorni cinque, con indicazione dei giorni settimanali prescelti. All'infuori della sezione di appartenenza, per l'applicazione/sostituzione resta necessario il provvedimento di questa Presidenza.
- 21) Ogni provvedimento amministrativo, nota e comunicazione della Presidenza, dei PS titolari e facenti funzione delle sezioni, potrà essere sottoscritta con firma a stampa in modo che si possa lavorare da remoto.

Del presente decreto se ne darà comunicazione, oltre che al CPGT e al Presidente della CTR Sicilia, a tutti i componenti della Commissione, al Direttore, al MEF Direzione per la giustizia tributaria, alla Presidenza della Ragione Sicilia, alla Agenzia delle Entrate di Catania, a Riscossione Sicilia sede di Catania, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e agli Ordini professionali di rappresentanza dei contribuenti operanti nel territorio.

Catania/Enna, 01.04.2020

Il Presidente della Commissione
Dott. Silvio Raffiotta

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/199

Depositato in Segreteria il 01/04/2020

Dott. Massimiliano Cantalupo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/199